

CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 20 del 16-05-2019

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267


Si esprime parere Favorevole in relazione alla Regolarità Tecnica della proposta.

Li, 30-05-2019

Il Dirigente
ROCCO OLIVADESE

Il presente documento informatico viene sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

STAMPED CURVED MARKING



Stamp: **SUID**
SERVICIO

Stamp: **CONTROL**

Stamp: **STAMPED CURVED MARKING**

CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 20 del 16-05-2019

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267


Si esprime parere Favorevole in relazione alla Regolarità Contabile della proposta, attestante la copertura finanziaria.

il parere viene reso nei limiti degli stanziamenti di bilancio che saranno disponibili compatibilmente alla situazione dell'Ente e con la realizzazione fonti di finanziamento

Lì, 30-05-2019

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Lombardi

Il presente documento informatico viene sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



1875
1876
1877
1878
1879
1880

MONTECE

1875



**REGOLAMENTO PER LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA
GESTIONE
CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI**



OFFICE

UFFICIO DI GIURISDIZIONE

UFFICIO DI GIURISDIZIONE
OMOLOGAZIONE


UFFICIO DI GIURISDIZIONE

UFFICIO



Sommario

TITOLO I - GENERALITA'	2
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	2
Articolo 2 - Definizioni	2
Articolo 3 - Principi generali	2
Articolo 4 - I Volontari Civici	3
Articolo 5 - Patto di collaborazione	4
 TITOLO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE	4
Articolo 6 - Disposizioni generali	4
Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari	5
Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi	5
Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici	6
 TITOLO III - FORME DI SOSTEGNO	7
Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno	7
Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali	7
Articolo 12 - Facilitazioni	7
Articolo 13 - Formazione	8
 TITOLO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE	8
Articolo 14 - Comunicazione	8
Articolo 15 - Valutazione delle attività di collaborazione	8
 TITOLO V - RESPONSABILITÀ, VIGILANZA E VIGENZA	9
Articolo 16 - Formazione per prevenire i rischi	9
Articolo 17 - Responsabilità	9
Articolo 18 - Tentativo di conciliazione	9
 TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	9
Articolo 19 - Clausole interpretative.....	9
Articolo 20 - Entrata in vigore e sperimentazione	9
Articolo 21 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa	9
Articolo 22 - Disposizioni transitorie	9



TITOLO I - GENERALITA'

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la riqualificazione, il potenziamento e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione Comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) beni comuni urbani e rurali: i beni, materiali e immateriali, pubblici e privati, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva.
- b) Comune o Amministrazione: il Comune di Guidonia Montecelio nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- c) volontari civici: tutti i cittadini, singoli, associati o comunque riuniti informazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- d) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e all'Amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale.
- e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai volontari civici, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'Amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- f) Patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i volontari civici definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
- g) cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni che produce capitale sociale, facilita l'integrazione, genera salute e rafforza i legami di comunità.
- h) rigenerazione: interventi dei cittadini volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.
- i) gestione condivisa: interventi dei cittadini finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.
- j) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e

presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

- b) **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- e) **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f) **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- g) **Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
- h) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- i) **Informalità:** l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- j) **Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi;
- k) **Prossimità e territorialità:** l'Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - I Volontari Civici

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori e non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale comunale.

5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare soggetti a tal fine selezionati.
6. L'instaurazione del rapporto con i singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette. L'esecuzione di attività di civica collaborazione non sarà considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
7. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche Amministrative. In particolare, il Volontario è tenuto a trattare i dati personali dei cittadini nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il Patto di collaborazione è lo strumento attraverso cui l'Amministrazione Comunale e volontari civici concordano gli interventi per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del Patto varia in relazione della complessità degli interventi concordati e della sua durata.
3. Il Patto, ha natura regolativa e in particolare, definisce:
 - a) in riferimento agli obiettivi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, che la collaborazione persegue, le azioni per il loro raggiungimento;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto;
 - e) l'eventuale definizione, per lo specifico Patto, di strumenti di indirizzo, coordinamento e controllo e partecipazione (es. forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
 - f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del Patto e dei suoi risultati;
 - g) le misure di pubblicità del Patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal Patto;
 - h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del Patto da parte di entrambi i contraenti;
 - i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del Patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
 - l) le responsabilità, di eventuali danni arrecati a cose o persone, causati durante gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - m) la natura e le caratteristiche delle coperture assicurative;
 - n) le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente Regolamento;
 - o) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

TITOLO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i volontari civici è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
 - garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'Amministrazione. Il coordinamento delle attività è svolto dal Dirigente dell'Area VI LL.PP. o da un suo delegato, il

quale si relazionerà con i Dirigenti o con i loro delegati, responsabili delle Aree e dei settori interessati dai Patti di Collaborazione, ai sensi e disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione all'ufficio protocollo dell'amministrazione comunale compilando un apposito modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.
2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali:
 - **tecnico:** tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, itinerari escursionistici, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano, come, ad es.: manutenzione e sistemazione di panchine, rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole, apertura e chiusura di aree verdi recintate, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati, cura e irrigazione manuale delle piante, sfoltimento cespugli, pulizia dalle foglie e dalla neve di aree pubbliche di scuole, di uffici decentrati, di aree cimiteriali, di aree annesse a strutture sportive, piccole manutenzioni e tinteggiatura pareti negli edifici scolastici, cancellazione delle scritte vandaliche, etc.;
 - **culturale:** attività formative in ambito relazionale, artistico, economico, informatico (es.: addestramento all'uso di strumenti di produttività individuale quali posta elettronica, video scrittura, fogli di calcolo, base dati), archivistico (es.: digitalizzazione, classificazione, fascicolazione e scarto di atti d'archivio), promozione e presentazione di libri o tematiche di interesse collettivo;
 - **statistico:** censimenti nel territorio comunale, rilevazione di dati e informazione;
 - **sociale:** supporto e collaborazione alle iniziative dell'Amministrazione, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, supporto nell'assistenza a persone diversamente abili e bisognose, vigilanza davanti agli istituti scolastici, sorveglianza e vigilanza nella biblioteca, parchi, aree espositive, mostre, attività ricreative e sportive;
 - **comunicazione:** distribuzione comunicati comunali, locandine, notifiche e informazione relative alla raccolta differenziata dei rifiuti.
4. Il Dirigente LL.PP o suo delegato, a seguito della trasmissione da parte della Segreteria del Sindaco e verificato il rispetto dei contenuti del Patto di collaborazione con i disposti del presente Regolamento, lo sottoscrive e lo pubblica sul portale del Comune. Allo stesso Dirigente o suo delegato spetta inoltre, la verifica della coerenza tra il Patto di collaborazione e il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici".
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del Patto di collaborazione il Dirigente responsabile o suo delegato, chiede informazioni o integrazioni. Se successivamente alla loro presentazione, il Patto non può essere comunque ancora sottoscritto, il Dirigente responsabile o suo delegato lo comunica ai proponenti illustrandogli le motivazioni.

Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi interessano spazi e beni di valore storico, culturale. Di dimensioni significative, con i Patti di collaborazione complessi, i cittadini potranno proporre interventi di cura e rigenerazione che comportano attività complesse e innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione nel tempo necessario per lo svolgimento di attività di interesse generale, dando atto che gli interventi riguardanti i beni sottoposti a tutela di enti sovraordinati sono preventivamente sottoposti al parere degli stessi;
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.

3. I cittadini possono proporre all'Amministrazione, beni comuni da inserire nell'elenco. Il Dirigente LL.PP. o suo delegato, ricevuta la proposta la sottopone alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con il patto.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi, presentano, anche per via telematica, la proposta di collaborazione all'Amministrazione comunale. Il Dirigente LL.PP. o suo delegato, pubblica sul portale del Comune un avviso dell'avvenuta presentazione, così da permettere ad altri, nel termine massimo di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso, di presentare eventuali ulteriori proposte.
5. Qualora non sussistano le condizioni per stipulare un Patto di collaborazione complesso, il Dirigente LL.PP. o suo delegato lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, il Dirigente o suo delegato può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea dei beni comuni.
7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni sono state presentate più proposte di Patto di collaborazione complesso, per facilitare la formulazione di una proposta condivisa il Dirigente LL.PP. o suo delegato promuove un confronto tra i diversi proponenti.
8. Il Dirigente LL.PP. o suo delegato, verificato il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori 30 giorni.
9. Il Dirigente LL.PP. o suo delegato, verificato il rispetto dei contenuti del Patto di collaborazione con i disposti del presente Regolamento, e a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del Patto di collaborazione complesso, lo sottoscrive e lo pubblica sul portale del Comune. Al Dirigente LL.PP. o suo delegato spetta inoltre, la verifica della coerenza tra il Patto di collaborazione e il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici".
10. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del Patto di collaborazione il Dirigente responsabile o suo delegato, chiede informazioni o integrazioni. Se successivamente alla loro presentazione, il Patto non può essere comunque ancora sottoscritto, il Dirigente responsabile o suo delegato lo comunica ai proponenti illustrandogli le motivazioni.

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici


1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti nei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I volontari civici non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Fermo restando la verifica del Dirigente LL.PP. responsabile o suo delegato, dei contenuti del Patto di collaborazione con i disposti del presente Regolamento, e della coerenza tra il Patto di collaborazione e il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" e con la legislazione vigente, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del Patto di collaborazione complesso, esso è sottoscritto e pubblicato sul portale del Comune.
5. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

- 
6. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni in stato di totale o parziale disuso di **proprietà di terzi**, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.
 7. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

TITOLO III - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno


1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di Patti di Collaborazione.
2. Il Comune, nei limiti dei contratti assicurativi stipulati dall'Ente, stipula apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalle attività previste dai Patti di collaborazione, a favore sia di cittadini associati, sia di cittadini singoli purché inseriti in un apposito registro.
3. Il Comune si impegna altresì a favorire la copertura assicurativa dei Volontari Civici attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.



Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Il Comune può disporre, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme regolamentari e legislative vigenti, esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei Patti di Collaborazione.
2. Le attività, svolte nell'ambito dei Patti che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, sono escluse dall'applicazione del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal COSAP e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei Patti di Collaborazione del presente Regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore, non abbiano cioè un valore superiore a 300 €.
4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei Patti di Collaborazione del presente Regolamento, previo adeguamento dei vigenti regolamenti e compatibilmente con la situazione patrimoniale dell'Ente.

Art. 12 – Facilitazioni

- 
1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali e di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
 2. Il Patto di Collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
 3. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per la realizzazione dei Patti, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
 4. Nel Patto si può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal Patto, finalizzate

all'autofinanziamento.

Articolo 13 – Formazione

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, sia per i propri dipendenti sia per Volontari Civici, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione, secondo i valori e i principi ispiratori del presente Regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione al Volontariato Civico attraverso la sottoscrizione di Patti di Collaborazione fra genitori, alunni e istituzione scolastica per la cura della scuola.
3. Il Comune collabora con gli operatori scolastici affinché nel progettare i Patti di collaborazione si tenga conto anche del punto di vista dei bambini.
4. In base alla Legge 10 dicembre 1997 n. 425, art.5, comma 1 ed al D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, il Comune emette, a richiesta degli studenti che abbiano partecipato ad almeno tre attività nel corso dell'anno solare, certificazione idonea alla valutazione del credito scolastico.

TITOLO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 14 – Comunicazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
 - consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'Amministrazione condivisa, facendo tesoro delle diverse esperienze realizzate;
 - favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - mappare i soggetti e le esperienze a riguardo, in modo da facilitare ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 15 - Valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai Patti di collaborazione. Il Comune, quindi, si adopera, per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito del Comune, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel Patto stesso.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La valutazione, in particolare, deve contenere informazioni relative a:
 - obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - azioni e servizi resi;

- 
- risultati raggiunti;
 - risorse disponibili ed utilizzate.

TITOLO V - RESPONSABILITÀ, VIGILANZA E VIGENZA

Articolo 16 - Formazione per prevenire i rischi

1. Il Comune promuove la formazione dei Volontari Civici sui rischi potenzialmente connessi con le attività previste dai Patti di Collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I Volontari Civici si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei Patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

Articolo 17 – Responsabilità

1. Il Patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti previsti nel Patto stesso.
2. I Volontari Civici rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. La Collaborazione civica esenta da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione comunale.

Articolo 18 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del Patto o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai Volontari Civici, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi
 2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
- 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini le disposizioni del presente regolamento devono sempre essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Articolo 20 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.

Articolo 21 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'Amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'Amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini.

Articolo 22 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
- 

